

SANGIOVESE DI ROMAGNA
D.O.C.
D.D. 01/Agosto/2008
Modifica D.D. 02/Febbraio/2010

Art 1 La denominazione di origine controllata “**Sangiovese di Romagna**” è riservata al vino, nelle seguenti tipologie, che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione:

Sangiovese di Romagna
Sangiovese di Romagna novello
Sangiovese di Romagna superiore
Sangiovese di Romagna riserva

Art 2 Il vino a denominazione di origine controllata “**Sangiovese di Romagna**” deve essere ottenuto da uve provenienti da vigneti aventi, nell’ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:

Sangiovese dall’85% al 100%

Possono concorrere, da soli o congiuntamente fino ad un massimo del **15%**, altri vitigni a bacca rossa idonei alla coltivazione per la regione Emilia Romagna.

Art 3 Le uve destinate alla produzione del vino a denominazione di origine controllata “**Sangiovese di Romagna**” devono essere prodotte nella zona che comprende, in tutto o in parte, i comuni appresso descritti:

a)-SANGIOVESE DI ROMAGNA

Provincia di Forlì/Cesena:

Bertinoro	Borghi	Castrocaro e Terra del Sole	
Cesena	Civitella di Romagna	Dovadola	Forlì
Forlimpopoli	Galeata	Longiano	Meldola
Mercato Saraceno	Modigliana	Montiano	
Portico S.Benedetto		Predappio	
Rocca San Casciano		Roncofreddo	Santa Sofia
Savignano sul Rubicone		Sogliano al Rubicone	
Sorbano-Sarsina	Tredozio		

Per i comuni di Cesena, Bertinoro, Forlimpopoli, Forlì, Montiano, e Savignano al Rubicone il limite a valle è così delimitato:

Comuni di **Montiano e Savignano sul Rubicone:**

dalla strada statale n. 9 via Emilia:

comune di **Cesena:**

dal confine con il comune di Savignano sul Rubicone segue la strada statale n. 9 fino all’incrocio di questa con via Pestalozzi, segue fino in via Marzolino Primo, fino alla ferrovia Rimini - Bologna, che segue fino all’incontro con la strada statale n. 71-bis, da questa prende per la via comunale Redichiaro, per via Brisighella poi di nuovo percorre la strada statale n. 71-bis, segue quindi le vie: vicinale Cerchia, S. Egidio, via comunale Boscone, via Madonna dello Schioppo, via Cavalcavia, via D’Altri sino al fiume Savio e l’ippodromo comunale, per ricongiungersi poi alla strada statale n. 9 Emilia a nord della città (km. 30,650) che percorre fino al confine con il comune di Bertinoro;

comune di **Bertinoro:**

dalla strada statale n. 9 via Emilia;

comune di **Forlimpopoli**:

dal confine con il comune di Bertinoro segue la strada statale n. 9 fino all'incontro con via della Madonna, che segue fino all'incontro con la ferrovia Rimini - Bologna, indi prosegue lungo la stessa sino all'incontro con via S. Leonardo. Segue questa fino a ricongiungersi alla strada statale n. 9 che percorre fino al confine del comune di Forlì;

comune di **Forlì**:

dal confine con il comune di Forlimpopoli segue la strada statale n. 9 fino all'incontro con via S. Siboni, segue quindi questa via e poi le vie: Dragoni, Paganella, T. Baldoni, Gramsci, Bertini, G. Orceoli, Somalia, Tripoli, Bengasi, Cadore, Monte San Michele, Gorizia, Isonzo, da questa ultima segue la ferrovia Rimini - Bologna fino al casello km. 59 poi per via Zignola si ricongiunge a nord della città alla strada statale n. 9 che percorre fino al confine con il comune di Faenza.

Provincia di Rimini:

Cattolica	Coriano	Gemmano	Misano Adriatico
Mondaino	Monte Colombo	Montefiore Conca	Montegridolfo
Montescudo	Morciano di Romagna	Poggio Berni	Riccione
Rimini	Saludecio	Sant'Arcangelo di Romagna	
San Clemente	San Giovanni in Marignano		Torriana
Verucchio.			

Per i comuni di Cattolica, Misano, Riccione, Rimini, Sant'Arcangelo di Romagna, il limite a valle è così delimitato:

Comuni di **Cattolica, Misano Adriatico, Riccione**:

dalla strada statale n. 16 Adriatica;

comune di **Rimini**:

dal confine con il comune di Riccione segue la strada statale n. 16 Adriatica sino all'incrocio con la strada statale n. 9 Emilia e segue questa strada fino al confine con il comune di Sant'Arcangelo di Romagna;

comune di **Sant'Arcangelo di Romagna**:

dalla strada statale n. 9 Emilia.

Provincia di Ravenna:

Brisighella	Casola Valsenio	Castelbolognese	Faenza
Riolo Terme.			

Per i comuni di Faenza e Castelbolognese, il limite a valle è così delimitato:

comune di **Faenza**:

dal confine con il comune di Forlì dove questo incontra la strada statale n. 9 Emilia segue il predetto confine fino alla ferrovia Bologna - Rimini che percorre fino ad incontrarsi con l'argine sinistro del fiume Lamone e poi, per via San Giovanni e per le vie: Formellino, Ravignano, Borgo San Rocco, Granarolo, Provelta, San Silvestro, Scolo Cerchia, Convertile, si ricongiunge a nord della città a detta ferrovia che segue fino al confine comunale di Castel bolognese;

comune di **Castelbolognese**:

dalla ferrovia Bologna - Rimini.

Provincia di Bologna:

Borgo Tossignano	Casal Fiumanese	Castel San Pietro Terme
Dozza Imolese	Fontanelice	Imola

Ozzano dell'Emilia.

Per i comuni di Imola e Ozzano il limite a valle è così delimitato:

comune di **Imola:**

dalla ferrovia Bologna - Rimini sino all'incrocio con la strada statale Selice, segue la stessa sino all'incontro con la via provinciale Nuova che segue sino a riprendere il proprio confine comunale all'ingresso della predetta strada nel comune di Castel Guelfo;

comune di **Ozzano dell'Emilia:**

dalla ferrovia Bologna - Rimini.

b)-SANGIOVESE SUPERIORE

Le uve destinate alla produzione del vino a denominazione di origine controllata "**Sangiovese di Romagna**" avente la qualifica "**superiore**", devono essere prodotte nel territorio appresso delimitato:

Provincia di Bologna:

Borgo Tossignano

Casal Fiumanese

Castel san Pietro Terme

Dozza Imolese

Fontanelice

Imola

Ozzano dell'Emilia

Per i comuni di **Ozzano dell'Emilia, Castel San Pietro Terme, Dozza**, il limite a valle è così delimitato:

dalla strada statale n. 9 Emilia.

Per i comuni di **Imola** a valle è il seguente:

Dal confine tra i comuni di Dozza e Imola sulla strada statale n. 9 si segue quest'ultima sino ad incontrare la via Gratusa, che si segue.

Poi per via Ca' Lunga Buore sino a reinserirsi nella strada statale n. 9, indi sino al confine tra i comuni di Imola e Castelbolognese.

Per i comuni di **Fontanelice e Casal Fiumanese** il limite a monte è il seguente.

Comune di **Fontanelice:**

dall'incrocio della strada Renana con il confine di provincia Bologna- Ravenna si prosegue per la suddetta strada sino a via Dante Alighieri, poi per la strada statale n. 610 di Fontanelice che si percorre sino al km. 16,950 per imboccare poi la via Gesso. Si segue quest'ultima sino ad incrociare il confine del comune.

Comune di **Casal Fiumanese:**

dalla mulattiera che passando per Cà Salara congiunge i confini di comune di Fontanelice e Castel San Pietro Terme.

Provincia di Ravenna:

Brisighella

Casola Valsennio

Castelbolognese

Faenza

Riolo Terme

Per i comuni di **Brisighella e Casola Valsennio** il limite a monte è il seguente.

Comune di **Brisighella:**

dalla località Zattaglia in direzione est lungo la strada Valletta - Zattaglia sino ad incontrare la via Firenze che si attraversa per poi immettersi nella strada privata Tedozi Paolo che si segue fino ad incontrare il fiume Lamone. Indi lungo quest'ultimo sino alla confluenza con il fiume Ebola che si segue fino all'incrocio con il confine tra le province di Forlì/Cesena e Ravenna.

Comune di Casola Valsennio:

dal confine tra le province di Bologna e Ravenna lungo la strada Renana, si segue quest'ultima fino alla località Prugno. Poi per la via del Corso e via Macello fino ad incontrare la strada statale n. 306 che si segue fino all'incrocio con la via Santa Martina. Indi si attraversa piazza della Chiesa e per via Meleto si prosegue sino ad incontrare il fiume Senio. Si segue quest'ultimo sino all'incrocio con la strada Valletta - Zattaglia che si percorre fino ad incontrare il confine tra i comuni di Brisighella e Casola Valsennio in località Zattaglia.

Per i comuni di **Castelbolognese e Faenza** il limite a valle è il seguente.

Comune di Castelbolognese:

dal confine tra i comuni di Imola e Castelbolognese sulla strada statale n. 9 Emilia si prosegue per detta strada sino ad incontrare al km. 71,182 la via Alberazzo, che si segue fino all'incontro con la via Zirona, dopo aver attraversato la Castelbolognese - Riolo Terme. Si continua per la via Zirona sino ad incontrare la via Biancanigo nei pressi della chiesa di Biancanigo. Per detta via verso Castelbolognese, sino al bivio Casale. Si attraversa detta frazione e poi si prosegue per l'argine sinistro del fiume Senio, lungo il confine di comune.

Comune di Faenza:

dall'incrocio tra i comuni di Castelbolognese e Faenza sul fiume Senio, in corrispondenza della passerella per la via Almisana si procede per quest'ultima e poi per la provinciale Tebano, via provinciale Casale, via Colle, via provinciale Ospitalacci sino ad incontrare la via Canal Grande che si percorre per pochi metri in direzione Brisighella (località Bocche dei Canali). Quindi per via Firenze sino alla località Errano, poi per via Chiusa di Errano, via Errano, via provinciale Sarna in direzione di Faenza, via Don Giovanni Verità sino alla località Ponte Rosso. Quindi per via San Martino sino ad incontrare la via Santa Lucia che si percorre per pochi metri, per imboccare poi la via San Mamante. Quindi per la via del passo sino ad incontrare il confine tra le province di Ravenna e di Forlì/Cesena sulla via Castiglione.

Provincia di Forlì/Cesena

Bertinoro

Cesena

Forlì

Longiano

Modigliana

Rocca San Casciano

Sogliano al Rubicone

Borghi

Civitella di Romagna

Forlimpopoli

Meldola

Montiano

Roncofreddo

Castrocaro e Terra del Sole

Dovadola

Mercato Saraceno

Predappio

Savignano al Rubicone

Per i comuni di **Forlì, Forlimpopoli, Bertinoro, Cesena, Longiano, Savignano al Rubicone**, il limite a valle è il seguente:

comune di **Forlì:**

dal confine con la provincia di Ravenna sulla via Castiglione si prosegue per questa sino ad incontrare la via dei Sabbioni. Indi per via Ossi sino a Villagrappa, poi per via del Brando fino a Villa Rovere. Si imbecca poi la strada statale n. 67 verso Firenze sino alla frazione Terra del Sole. Quindi si ritorna verso Forlì, dopo aver percorso via Ladino, per la strada provinciale n. 56 sino ad incontrare la via dell'Appennino (strada statale n. 9-ter) che si segue attraversando San Martino in Strada. Nei pressi dell'uscita del paese si imbecca la via Monda, indi per via Crocetta sino all'incrocio con la strada statale del Bidente n. 810, km. 4,100, che si segue fino ad incontrare la strada provinciale n. 37. Lungo questa fino al confine tra i comuni di Forlì e Bertinoro sul fiume Ronco;

comune di **Forlimpopoli:**

dal confine con il comune di Bertinoro e Forlì, sulla strada provinciale n. 37, si segue quest'ultima in direzione di Forlimpopoli sino ad incontrare il rio Ausa, che si segue sino a ritornare sul confine tra i comuni di Bertinoro e Forlimpopoli;

comune di **Bertinoro:**

dalla strada statale n. 9 Emilia;

comune di **Cesena:**

dall'incrocio con il comune di Bertinoro sulla strada statale n. 9 Emilia si segue detta statale fino ad incontrare la strada provinciale n. 51 che porta sino a San Vittore. Poi per via San Vittore ex n. 71 fino alla frazione San Carlo. Indi per via Castiglione, via Roversano San Carlo, via comunale Roversano, via IV Novembre fino a ritornare di nuovo sulla strada statale n. 9 Emilia. Si prosegue di nuovo per detta strada statale verso Rimini sino ad incontrare la via Cà Vecchia. Poi per via Montiano e via Malanotte sino al confine con il comune di Longiano;

comune di **Longiano:**

dall'incrocio con il comune di Cesena sulla via Malanotte si prosegue fino a Badia. Poi per via Cesena, via Badia e via Fratta passando per Cà Turchi e Cà Won Willer. Indi per via Massa che passando per le frazioni Massa, Balignano, La Crocetta conduce fino al confine con il comune di Savignano al Rubicone in località Cà Ugolini;

comune di **Savignano sul Rubicone:**

dal confine con il comune di Longiano sulla via Massa, si segue detto confine di comune indi via Scodella. Via (Vecchia) Rio Salto sino ad incontrare il confine di comune con Sant'Arcangelo di Romagna. Dopo aver percorso la via Seibelle I.

Per i comuni di **Sogliano al Rubicone, Civitella, Rocca San Casciano, Dovadola, Modigliana**, il limite a monte è il seguente:

comune di **Modigliana:**

dall'incrocio con il confine della provincia Ravenna sulla strada statale n. 66, si prosegue per questa in direzione Modigliana, che si raggiunge e si attraversa dopo aver percorso via A. Spazzoli, via G. Puntaroli, via G. Marconi, via I/Bersari, via Chiarampina, via Buozzi, piazza Don G. Minzioni, via Nazario Sauro, piazza Vittorio Veneto, via San Domenico, piazza G. Oberdan, via S. Corbari. Indi per la strada provinciale n. 21 del Trebbio sino ad incontrare il confine comunale in località Tombaccia;

comune di **Dovadola:**

dall'incrocio con il confine di comune con Rocca San Casciano sulla strada statale n. 67, si prosegue per quest'ultima fino al km. 169,700. Indi per la strada provinciale n. 21 del Trebbio verso Modigliana sino ad incontrare di nuovo il confine comunale;

comune di **Rocca San Casciano:**

dall'incrocio della strada statale n. 67 con il confine di comune, si prosegue per la stessa strada statale sino a Rocca San Casciano. Indi per la strada Cento Forche sino ad incontrare il confine comunale di Civitella;

comune di **Civitella di Romagna:**

dall'incrocio del confine di comune sulla strada statale del Bidente km. 29,000 si segue quest'ultima sino a Civitella. Indi per la strada provinciale Civitella - Collina Civorio sino al cimitero di Collina. Indi per la strada vicinale di Mastalis fino a Castellaro, poi fino a Seggio per la strada Castellaro - Seggio sbucando nei pressi della chiesa. Quindi per via Russola e per la mulattiera che passando per Case Poggiale, Campermario, Case Pozzo, Cà dei Frati e via Croce ritorna sulla strada statale del Bidente, km. 63,000. Si prosegue per quest'ultima sino alla località Cusercoli. Indi per via Voltre che si segue fino a ritornare sul confine di comune. Lungo quest'ultimo sino ad incontrare il confine del comune di Cesena;

comune di **Sogliano al Rubicone:**

dall'incrocio sul fiume Savio con il confine del comune di Roncofreddo si segue il confine del comune di Sogliano lungo il fiume Savio fino ad incontrare la strada statale n. 71 (Umbro - Casantine) in località Cella. Indi per la strada provinciale n. 79 Rio Petra sino alla località Stringara. Quindi per via Stringara verso Sogliano poi per via Sogliano 2°, via Sogliano Siepi (detta anche via Ponte Uso) fino alla località Ponte Uso. Quindi verso Sant'Arcangelo lungo la strada provinciale n. 13 fino ad incontrare il confine di comune in località Piano d'Arco.

Per il comune di **Mercato Saraceno** fanno parte della zona di produzione i terreni compresi nell'area così delimitata:

dall'incrocio del fiume Savio con il confine di comune in località Cella, si prosegue per detto confine di comune sino alla frazione Paderno. Indi per via Paderno sino a Mercato Saraceno. Poi per via Marconi, piazza Mazzini, via Garibaldi, strada statale n. 71 fino al fosso Sassignolo. Poi fosso Sassignolo, fosso Acqua Salata, fosso Picchio, strada vicinale Dorgale, Aravecchia, via Ciola Linaro - M.Sacco fino a Case Santa Lucia. Quindi per via Monte Iottone sino alla località Monte Iottone ove si imbecca la carreggiabile che passando per Le Ville, Cà Navacchio porta sulla via Borgo Paglia. Si prosegue fino alla frazione Borgo Paglia e poi per via Bacciolino fino a ritornare sulla strada statale n. 71 in località Cella. Si continua per detta strada statale sino al incontrare di nuovo il confine comunale

Provincia di Rimini:

Coriano

Gemmano

Misano Adriatico

Mondaino

Montecolombo

Montefiore Conca

Montegridolfo

Montescudo

Marciano di Romagna

Poggio Berni

Rimini

Saludecio

Sant'Arcangelo di Romagna

San Clemente

San Giovanni in Marignano

Torriana

Verucchio

Per i comuni di **Misano Adriatico, Rimini, Sant'Arcangelo di Romagna**, il limite a valle è il seguente:

comune di **Sant'Arcangelo di Romagna:**

dal confine con il comune di Savignano sulla via Seibelle I, si prosegue per detto confine in direzione Canonica sino ad incontrare la via Rio Salto e la frazione Canonica. Indi per via Canonica, strada provinciale n. 13 sino ad incontrare il confine di comune che si segue fino al fiume Marecchia. Lungo detto corso fino all'incontro con la traversale Marecchia. Poi per via Marecchia fino ad un nuovo incontro con il confine di comune.

comune di **Rimini:**

dal confine con il comune di Sant'Arcangelo di Romagna sulla strada statale via Marecchiese si prosegue verso Rimini sino ad incontrare l'autostrada Bologna- Rimini che si segue sino ad incontrare il confine con il comune di Riccione;

comune di **Misano Adriatico:**

dal confine con il comune di Riccione sulla via Capronte si prosegue per quest'ultima sino alla via Grotta. Poi per via Fontacce sino ad incontrare la strada provinciale n. 35 (Riccione - Tavoleto). Indi per quest'ultima sino alla frazione Cella Simbeni. Poi per via San Giovanni sino al fiume Conca sul confine tra i comuni di Misano Adriatico e San Giovanni Marignano.

Art 4 Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino a DOC **"Sangiovese di Romagna"** devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque atte a conferire alle uve ed al vino derivato le specifiche caratteristiche.

Il vino a DOC **“Sangiovese di Romagna superiore”** non deve essere immesso al consumo in data anteriore al

1° Aprile dell’anno successivo a quello di produzione delle uve.

Il vino a DOC **“Sangiovese di Romagna”** che può fregiarsi della specificazione aggiuntiva **“riserva”** deve essere sottoposto ad un periodo di invecchiamento non inferiore ai:

24 mesi

Di cui almeno 2 in bottiglia

a decorrere dal 1° Dicembre dell’anno di produzione delle uve

e la sua idoneità chimico-fisica ed organolettica non potrà essere valutata prima di:

22 mesi di invecchiamento

Per il vino a DOC **Sangiovese di Romagna**”, anche con la specifica **“superiore”** e **“riserva”**, è consentito l’utilizzo di contenitori di legno nelle fasi di vinificazione, conservazione e affinamento..

Per tutte le tipologie, ad eccezione del novello , è consentito effettuare un appassimento parziale delle uve utilizzando anche attrezzature per la ventilazione e la deumidificazione.

Per tutte le tipologie è ammesso l’arricchimento nella misura massima di **1,00% vol.**

Art 6 I vini a DOC **“Sangiovese di Romagna”** all’atto dell’immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

“Sangiovese di Romagna”:

colore: rosso rubino, talora con orli violacei;
profumo: vinoso, delicato con sentori di viola;
sapore: asciutto, armonico, talvolta leggermente tannico, con retrogusto gradevolmente amarognolo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00%;
acidità totale minima: 4,50 grammi/litro;
estratto non riduttore minimo: 20,00 grammi litro;

“Sangiovese di Romagna novello”

colore: rosso rubino più o meno intenso;
profumo: vinoso, intenso, fruttato;
sapore: asciutto o leggermente abboccato, sapido, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50%
zuccheri riduttori massimo: 10,00 grammi/litro;
acidità totale minima: 4,50 grammi/litro
estratto non riduttore minimo: 18,00 grammi/litro

“Sangiovese di Romagna superiore”

La menzione **“superiore”** è riservata al vino DOC **“Sangiovese di Romagna”** ottenuto da uve provenienti dalla zona di produzione di cui all’art 3, lettera b) aventi un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di cui all’art 4, vinificate alle condizioni di cui all’art. 5 del presente disciplinare di produzione e che all’atto dell’immissione al consumo risponda alle seguenti caratteristiche:

colore: rosso rubino, talora con orli violacei;
profumo: vinoso, etereo, con netti sentori di viola;
sapore: asciutto, di corpo, leggermente tannico, armonico, retrogusto gradevolmente amarognolo;
titolo alcolometrico volumico naturale minimo: 12,50%;
acidità totale minima: 4,50 grammi/litro;
estratto non riduttore minimo: 24,00 grammi/litro;

Nella designazione della DOC **“Sangiovese di Romagna”** la specificazione **“riserva”** è riservata al vino sottoposto al periodo di invecchiamento obbligatorio minimo di cui all’art 5, e che risponde alle seguenti caratteristiche:

colore:	rosso rubino tendente al granata con l’invecchiamento;
profumo:	etereo, con netti sentori di viola e spezie;
sapore:	asciutto, di corpo, armonico, vellutato, giustamente tannico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo:	13,00% vol.;
acidità totale minima:	4,50 gr/l.;
estratto non riduttore minimo:	26,00 gr/l.

E’ facoltà del Ministro dell’Agricoltura e delle foreste di modificare con proprio decreto, i limiti sopra indicati per l’acidità totale e l’estratto secco netto.

La menzione **“superiore”**

Art 7 In sede di designazione della DOC **“Sangiovese di Romagna riserva”** è riservata al vino sottoposto al periodo di invecchiamento obbligatorio minimo di cui all’articolo 5 del presente disciplinare.

In sede di designazione le specificazioni **“superiore e riserva”** devono figurare in etichetta al di sotto della dicitura **“denominazione di origine controllata”** e pertanto non possono essere intercalate tra quest’ultima dicitura e la denominazione **“Sangiovese di Romagna”**.

In ogni caso le specificazioni **“superiore e riserva”** devono figurare in etichetta in caratteri di dimensione non superiori a quelli utilizzati per la denominazione di origine **“Sangiovese di Romagna”**, della stessa evidenza e riportati sulla medesima base colorimetrica.

Nella designazione e presentazione del vino a DOC **“sangiovese di Romagna”** è vietato l’uso di qualsiasi qualificazioni diverse da quelle previste dal presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi: extra, fine, scelto, selezionato e similari.

E’ consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato laudativo e non atti a trarre in inganno l’acquirente.

Nella designazione dei vini a DOC **“Sangiovese di Romagna”** può essere utilizzata la menzione **“vigna”** a condizione che sia seguita dal corrispondente toponimo o nome, che la relativa superficie sia distintamente specificata nell’albo dei vigneti, che la vinificazione, elaborazione e conservazione del vino avvengano in recipienti separati e che tale menzione, seguita dal toponimo o nome, venga riportata sia nella denuncia delle uve, sia nei registri, sia nei documenti di accompagnamento.

La menzione **“vigna”** seguita dal relativo toponimo o nome, deve essere riportata in caratteri di dimensione uguale o inferiore al carattere usato per la denominazione di origine.

Le indicazioni tendenti a specificare l’attività agricola dell’imbottigliatore quali: viticoltore, fattoria, tenuta, podere, cascina ed altri termini similari sono consentite in osservanza delle disposizioni UE e nazionali in materia.

E’ consentito altresì l’uso di indicazioni geografiche e toponomastiche che facciano riferimento a località dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto, alle condizioni previste dal decreto ministeriale 22 Aprile 1992.

Sulle bottiglie o altri recipienti, contenenti vino a DOC **“Sangiovese di Romagna”**, può figurare l’indicazione dell’annata di produzione delle uve purché veritiera e documentabile.

Sulle bottiglie o altri recipienti contenenti il vino a DOC **“Sangiovese di Romagna novello”** deve figurare l’indicazione dell’annata di produzione delle uve.

Art 8 E’ consentito il confezionamento del vino a DOC **“Sangiovese di Romagna”** con o senza specificazione **“superiore, riserva e novello”** in recipienti di ceramica.

E' consentito inoltre l'uso dei recipienti alternativi al vetro, costituiti da un otre in materiale plastico pluristrato di polietilene e poliestere racchiuso in un involucro di cartone o di altro materiale rigido non inferiore a due litri.